

N. R.G. 3529/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Seconda SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del dott. Francesca Arrigoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3529/2017 promossa da:

████████████████████, con il patrocinio dell'avv. TESTORI CAMILLO,
elettivamente domiciliato in MANTOVA presso lo studio del difensore avv. TESTORI
CAMILLO

ATTORE/I

contro

████████████████████, con il patrocinio dell'avv. ██████████,
elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio del difensore avv. ██████████
████████████████████

CONVENUTO/I

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni:

Per parte attrice:

Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

Nel merito

a) accertare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, l'usurarietà degli interessi debitori, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese applicati nel corso del rapporto di conto corrente n.1030, a partire dal 1° aprile 2011, e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità di tutti gli addebiti effettuati sul predetto conto corrente dalla



Banca convenuta in dipendenza di tali interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese;

b) accertare l'entità di tutte le somme indebitamente percepite dalla Banca convenuta in conseguenza degli illegittimi addebiti effettuati sul conto corrente n.1030, così come individuati al precedente punto a), rideterminando a tale scopo il saldo finale del medesimo conto corrente, con esclusione di tutti i suddetti addebiti, e, conseguentemente, condannare il ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Sig. ██████████, a titolo di ripetizione dell'indebito, la somma corrispondente a detto saldo, oltre agli interessi al saggio previsto dall'art.1284, 1° comma, Cod. Civ., dal dovuto sino alla data della domanda giudiziale e al saggio previsto dall'art.1284, 4° comma, Cod. Civ., così come introdotto dal decreto legge 12.09.2014, nr.132, convertito in legge 10.11.2014, nr.162, dalla data della domanda giudiziale al saldo;

c) con vittoria di spese (ivi comprese quelle di CTU e quelle relative alla fase di mediazione) e compensi professionali.

Per parte convenuta

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Mantova, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta:

- rigettare tutte le domande formulate dal sig. ██████████ in quanto infondate in fatto e in diritto;

- porre le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice, condannando la medesima alla refusione in favore di parte convenuta di quanto da essa pagato provvisoriamente al CTU;

- condannare parte attrice alla refusione delle spese di CTP di parte convenuta pari a complessivi € 1,268,60, come da fattura del Dott. ██████████ che si produce doc. 19).

Con vittoria di spese di lite.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

██████████ convenne in giudizio ██████████ al fine di sentire accertare la illegittimità degli addebiti a titolo di interessi debitori, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese applicati nel corso del rapporto di



conto corrente n.1030, a partire dal 1° aprile 2011, in quanto usurari, e, conseguentemente, previa rideterminazione del saldo finale del predetto conto corrente, condannare la convenuta al pagamento a titolo di ripetizione dell'indebitto di quanto illegittimamente addebitato, maggiorato di interessi al saggio previsto dall'art.1284, 1° comma, Cod. Civ., dal dovuto sino alla data della domanda giudiziale e al saggio previsto dall'art.1284, 4° comma, Cod. Civ., così come introdotto dal decreto legge 12.09.2014, nr.132, convertito in legge 10.11.2014, nr.162, dalla data della domanda giudiziale al saldo e con vittoria di spese (ivi comprese quelle di CTU e quelle relative alla fase di mediazione) e compensi professionali.

In particolare l'attore allegò: 1) che sul conto corrente n. 1030, intrattenuto con la società convenuta, la stessa ebbe ad applicare interessi, commissioni, remunerazioni e spese in misura superiore alla soglia di usura nei trimestri partitamente indicati (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione); 2) che il superamento del limite di legge è coinciso con la variazione in senso sfavorevole al cliente dei tassi, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese, sicché trattandosi di "nuove pattuizioni", ricorre un'ipotesi di usura originaria, con conseguente illegittimità di qualsiasi addebito e diritto alla integrale ripetizione (nella misura di euro 23.426,77); 3) che in subordine, anche ove si volesse sussumere la fattispecie in un'ipotesi di usura sopravvenuta, l'attore ha diritto alla ripetizione degli interessi superiori al tasso legale o in subordine a quelli eccedenti i tassi medi pubblicati in G.U. ovvero il limite di legge; 4) che sulle somme oggetto di ripetizione sono dovuti gli interessi ex art. 1284/1 dai singoli pagamenti (o in subordine dalla domanda di mediazione) sino alla domanda giudiziale, momento dal quale andranno calcolati ex art. 1284/4; 5) che il procedimento di mediazione si è risolto con esito negativo per mancata adesione della banca.

Si costituì l'istituto di credito, insistendo per il rigetto della domanda attorea, e, dopo aver ricostruito l'evoluzione del rapporto negoziale *inter partes*, eccependo in particolare: 1) che ogni variazione delle condizioni è stata correttamente comunicata al cliente; 2) la inammissibilità della domanda di ripetizione in relazione a un conto corrente ancora aperto; 3) la prescrizione decennale delle domande relativamente alle somme addebitate anteriormente al 2/10/2007; 4) che tutte le allegazioni e deduzioni di controparte sono contestate, anche in relazione al metodo di calcolo adottato per riscontrare usura, che è contestato; 5) che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, le variazioni delle



condizioni economiche in corso di rapporto non vanno ricondotte all'accordo iniziale, non rivestendo natura contrattuale la procedura di modifica di cui all'art. 118 TUB; 6) che in subordine, ove si volesse accedere alla tesi della natura contrattuale delle variazioni ex art. 118 TUB, la nullità andrebbe limitata alla singola pattuizione e al relativo periodo di esecuzione; 7) la infondatezza della eccezione di illegittimità di usurarietà sopravvenuta, alla luce dell'arresto della Corte di cassazione a sezioni unite; 8) la infondatezza della domanda di condanna al pagamento degli interessi, atteso che nulla è dovuto in linea capitale a controparte.

Con memoria ex art. 183/6 c.p.c. n. 1) parte attrice ha contestato la fondatezza della eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione (facendo altresì presente che il conto, dopo essere rimasto per quasi due anni privo di affidamenti e con saldo costantemente a credito, è stato chiuso in data 18/12/2017), nonché di quella di prescrizione; ha quindi richiamato l'orientamento per il quale in ipotesi di superamento del tasso soglia in occasione di variazioni unilaterali (peraltro non migliorative per il cliente), è integrata usura originaria e ha ribadito la correttezza dei calcoli riportati in atto di citazione, non considerando il calcolo del TEG né interessi moratori né quelli anatocistici ed essendo stata applicata la formula di cui alle Istruzioni della Banca di Italia; controparte ha ribadito la inammissibilità della domanda e quanto dedotto in comparsa in punto asserita usurarietà dei tassi.

La causa è stata istruita in via documentale e mediante ammissione di CTU ed è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe. Va segnalato che ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, come modificato con D.L. n. 23 del 8/4/2020 e in sede di conversione con L. n. 27 del 24/4/2020 l'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta mediante "trattazione scritta".

Va condiviso l'orientamento per cui è ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebitto, ove il conto corrente, ancora aperto al momento della domanda, risulti chiuso entro il termine perentorio in cui maturano le preclusioni relative alla modifica della domanda (nel presente caso il conto, ancora aperto al momento della domanda (2/10/2017), è stato chiuso in data 18/12/2017).

La giurisprudenza di merito ha chiarito come sia consentito all'attore modificare la domanda di accertamento del saldo in quella di condanna a seguito dell'avvenuta chiusura



del conto corrente, in applicazione di quanto affermato dalle sentenze n. 12310 del 15.06.2015 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, in base a cui “la modificazione della domanda ... può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali”¹.

E’ noto che la inammissibilità di una domanda di ripetizione in relazione a un conto ancora aperto derivi dalla assenza di rimesse solutorie e pertanto dall’impossibilità di “ripetere” mere annotazioni in conto, conclusione assolutamente condivisibile, come ampiamente chiarito sin da Cass. Sez un 2010 n. 24418.

Tuttavia occorre considerare *in primis* come l’apertura del conto non escluda di per sè l’interesse ad agire del correntista ad una pronuncia di accertamento, atteso che, “il correntista, in una situazione contrassegnata dall’assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l’esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l’entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell’affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti *contra legem*; quella della riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell’annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si

¹ Così Corte di Appello di Milano, 20.7.2017.



basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione; nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798).''²

Tale constatazione rivela la infondatezza della eccezione secondo cui una eventuale inammissibilità della domanda di ripetizione andrebbe a investire anche le domande presupposte, come pare sostenere parte convenuta.

Ma se la prospettiva è quella dell'interesse ad agire e della concreta possibilità di configurare rimesse solutorie, essi andranno valutati al momento in cui si sia consumato il potere di allegazione delle parti, in modo che da un lato l'attore abbia pienamente esercitato la facoltà di allegazione e che dall'altro controparte abbia la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, avendo peraltro tanto autorevole dottrina quanto la giurisprudenza di legittimità chiarito che l'interesse ad agire deve sì essere attuale ed esistere al momento di proposizione della domanda, ma che una eventuale carenza di interesse iniziale diviene irrilevante quando esso sia sorto successivamente nel corso del giudizio, purché sussista al momento della domanda³.

Nell'ipotesi di cui è causa, dunque, in cui sin dall'inizio era stata formulata domanda di condanna alla restituzione dell'indebito, e la chiusura del conto è sopravvenuta alla notifica dell'atto di citazione, essendosi perfezionata prima della prima udienza, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire di parte attrice da un lato e dall'altro non risulta alcuna lesione del diritto di difesa di controparte.

Nel medesimo senso può richiamarsi la pronuncia Trib Bs 23/2/2019, relativa peraltro a un caso in cui la chiusura era intervenuta entro la prima memoria ex art. 183 comma VI, già indicata da parte attrice.

E del resto ritenere che sia ammissibile la domanda di accertamento (e che pertanto vada espletata attività istruttoria volta a rideterminare il saldo) ma che non sia ammissibile quella di condanna alla restituzione comporterebbe il risultato che l'attore, vincitore sulla prima domanda nel merito e soccombente per ragioni processuali, si troverebbe a dover riproporre

² Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018.

³ Ex multis Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26171 del 06/12/2006.



la domanda di condanna al pagamento, così moltiplicando i tempi, i costi e i procedimenti giurisdizionali.

Va parimenti disattesa l'eccezione di prescrizione decennale, per l'assorbente ragione che la domanda svolta dal sig. ██████████ attiene agli addebiti effettuati "a partire dal 1/4/2011", ovvero integralmente entro il decennio anteriore alla domanda.

Nel merito è documentale la conclusione *inter partes* di contratto di conto corrente bancario in data 9/6/2006 (doc. 1 di parte attrice, docc. 1 e 2 di parte convenuta) n. 1030; risultano parimenti in via documentale le aperture di credito in c/c in data 11/7/2006, 9/8/2007, 10/11/2010, 21/1/2011 (docc. 3,4,9,10 di parte convenuta), e relative proroghe (docc. 5,6 di parte convenuta), revoche (doc. 7 di parte convenuta), nonché la variazione contrattuale del 25/7/2010 (doc. 8 di parte convenuta) nonché le variazioni di cui ai docc. 2,6,7 di parte attrice.

Tutto ciò premesso, è preliminare l'esame della questione relativa alla natura negoziale o meno delle variazioni unilaterali, che a parere della scrivente va risolta in senso affermativo, al fine di inquadrare le doglianze attoree in ipotesi di usura genetica o sopravvenuta.

L'accertamento di usurarietà deve infatti tenere conto della peculiarità dei contratti di conto corrente, caratterizzata dal fatto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 118 TUB, che "2. *Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente"*.

Ciò significa che la legge si premura di acquisire un consenso (seppur nella forma di mancato recesso) del correntista, prevedendo altresì l'inefficacia delle condizioni nell'ipotesi di violazione della previsione di cui all'art. 118 TUB, sicché la natura negoziale



dell'istituto non può essere negata, con la conseguenza che un eventuale superamento del tasso soglia a fronte di variazione negoziale integra usura originaria e non sopravvenuta.

Pertanto l'usurarietà originaria andrà verificata sia con riferimento al momento della stipula del contratto sia con riguardo alle eventuali successive pattuizioni modificative, concordate o unilaterali⁴, atteso che ove si limitasse l'analisi al solo momento genetico si consentirebbe all'istituto di credito di pattuire un tasso entro la soglia per poi, anche solo il secondo trimestre di efficacia del rapporto, in forza dello *ius variandi* applicarne uno usurario, senza che il correntista abbia strumenti di tutela (a meno di non recedere dal contratto, con eventuale revoca di affidamenti in essere).

Situazione tanto più grave ove si osservi che la Corte di Cassazione a sezioni unite ha condivisibilmente escluso che sia contraria a buona fede l'ipotesi di usura sopravvenuta, in considerazione della oscillazione dei tassi⁵.

Concluso quindi nel senso della natura negoziale della variazione, a fronte delle specifiche allegazioni di parte attrice in relazione alle ipotesi di integrazioni di usura originaria, è stato ammesso accertamento demandato al dott. [REDACTED], avente per oggetto il seguente quesito: *“Con riferimento al c/c di cui è causa, accerti il CTU l'eventuale esistenza di usura “originaria” in occasione delle variazioni introdotte nel corso del rapporto e segnatamente (secondo l'allegazione di parte attrice) con riguardo a quelle in data: 1/4/11; 1/2/12; 14/7/12; 1/1/13; 1/10/15; Ove il CTU accerti che nel trimestre interessato sia stato superato il tasso soglia, provveda a calcolare gli addebiti effettuati a titolo di interessi, commissioni e spese effettuati a partire dalla data di variazione e sino alla variazione successiva (purché non relativa a periodo in cui risulti nuovamente integrata usura originaria)”*.

Il CTU all'esito di indagini approfondite, effettuata nel pieno contraddittorio delle parti e all'esito di esame delle osservazioni del CTP di parte convenuta e del legale di parte attrice, (cfr. in particolare pagg. 11 e 12), secondo un percorso logico immune da vizi, ha individuato i trimestri in cui, in concomitanza a una variazione ex art. 118 TUB, si è verificato il predetto superamento e quantificato gli interessi addebitati sino all'intervento

⁴ Trib. Torino, sent. n. 2129/2017 del 20/04/2017, est. dott. Cecilia Marino; Trib. Monza sent. n. 1678 del 13.6.2018, est. dott.ssa Laura Gaggiotti; Trib. Padova, Sentenza n. 163/2018 del 23/01/2018, est. dott.ssa Caterina Zambotto; Trib. Padova 9.11.2018, est. dott. Giorgio Bertola.

⁵ Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19/10/2017 n° 24675.



di successiva variazione idonea a riportare i tassi entro la soglia; ha in particolare concluso il CTU che *“siano stati applicati interessi usurari in tutti i trimestri in esame ad eccezione del terzo trimestre 2011, quarto trimestre 2011, secondo trimestre 2012, quarto trimestre 2012. In ultima colonna lo scrivente ha provveduto a calcolare gli addebiti effettuati a titolo d’interessi, commissione e spese a partire dalla data di variazione sino alla variazione successiva. Si rimanda all’Allegato A per i dettagli del calcolo analitico. Lo scrivente ritiene che siano stati superati i tassi soglia nei seguenti trimestri:”*

TRIMESTRE	F. BDI	TASSO SOGLIA	USURA e ADDEBITI
II TRIM 2011	22,701	15,363	si 4.179
III TRIM 2011	15,508	15,588	no
IV TRIM 2011	14,719	15,525	no
I TRIM 2012	15,814	15,638	si 1.589
II TRIM 2012	15,709	15,813	no
III TRIM 2012	16,607	16,413	si 1.178
IV TRIM 2012	16,135	16,388	no
I TRIM 2013	21,908	16,675	si 2.435
II TRIM 2013	21,171	16,738	si 1.287
III TRIM 2013	21,934	16,700	si 1.151
IV TRIM 2013	21,896	16,663	si 1.199
I TRIM 2014	16,803	16,575	si 1.247
II TRIM 2014	16,803	16,575	si 1.135
III TRIM 2014	16,978	16,750	si 1.079
IV TRIM 2014	16,828	16,600	si 1.087
I TRIM 2015	16,690	16,463	si 1.148
II TRIM 2015	16,678	16,450	si 1.071
III TRIM 2015	16,540	16,310	si 876
IV TRIM 2015	17,225	16,100	si 744
TOTALE			21.405

Tali affermazioni vanno pienamente condivise e fatte proprie dalla scrivente, con la precisazione che, richiamato quanto già osservato in diritto sulla integrazione di usura originaria, in merito alle ulteriori osservazioni sulle modalità di calcolo del TEG del CTP di



parte convenuta, va richiamato quanto ampiamente precisato dal CTU a pag. 12 della relazione.

Come è noto ove il giudice riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate⁶.

Conseguentemente, applicata la sanzione civilistica dell'eliminazione degli addebiti che configurino "costo del credito" limitatamente ai trimestri coinvolti dal fenomeno "usurario" e fino alla variazione successiva, configurandosi con la modifica unilaterale una nuova pattuizione che giustifica l'applicazione, seppure limitata ai soli trimestri coinvolti, dell'art. 1815, secondo comma, c.c., parte convenuta andrà condannata alla restituzione a titolo di ripetizione di indebitto della somma di euro 21.405,00.

Va precisata la irrilevanza della esistenza di clausola di salvaguardia, come richiamata dal CTP della convenuta, ove il CTU ha dimostrato l'effettivo superamento della soglia in concomitanza alle variazioni unilaterali e nei trimestri indicati.

Non essendo invero emersa la mala fede di parte convenuta, anche avuto riguardo alla interpretazione giurisprudenziale dello *ius variandi*, gli interessi decorreranno dalla data della messa in mora (con comunicazione della richiesta mediazione, in data 28/12/2016 (docc. 11) sino all'effettivo soddisfo, con la precisazione che dalla data della domanda giudiziale (2/10/2017) saranno dovuti gli interessi ex art. 1284/4 c.c.

Le spese di lite (ivi comprese quelle di CTU e di mediazione) seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, quanto al compenso professionale, in applicazione del DM 55/14 e ss. mm, come segue:

Fase di studio della controversia,: € 875,00

Fase introduttiva del giudizio: € 740,00

Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.600,00

Fase decisionale: € 1.620,00

Compenso tabellare € 4.835,00

⁶ Sin da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005.



La scelta di non partecipare alla mediazione da parte della convenuta è stata sorretta dalla giustificazione di cui al doc. 11 di parte convenuta, sicché va esclusa la previsione di cui all'art. 8/4 bis del D.lgs 28/2010.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. In accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la illegittimità degli addebiti per le causali di cui in motivazione, condanna [REDACTED] a restituire ad [REDACTED] la somma di euro 21.405,00, maggiorata di interessi legali dalla data del 28/12/2016 sino al soddisfo, con la precisazione che dalla data della domanda giudiziale (2/10/2017) saranno dovuti gli interessi ex art. 1284/4 c.c.;
2. Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED], che liquida in euro 323,33 per spese (ivi compresa la mediazione) e in € 4.835,00 a titolo di compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti.

Mantova, 6 ottobre 2020

Il giudice

dott. Francesca Arrigoni

